

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1851

-26-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Comunicazione del regio decreto di nomina del colonnello Di Pettinengo a commissario regio per sostenere la discussione del bilancio d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari pel 1851 — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario — Articolo addizionale proposto dal senatore De Fornari — Osservazioni dei senatori Jacquemoud, De Fornari, Massa Saluzzo, relatore, Pisselli, Cristiani e del ministro dell'interno — Reiezione dell'articolo addizionale — Articolo 3 — Emendamento del senatore Sclopis — Considerazioni dei senatori Stara, Siccardi, Cibrario e del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 5 all'11 — Articolo 12 — Emendamento dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Maestri, Massa Saluzzo, relatore, Jacquemoud, Sclopis e del ministro dell'interno — L'emendamento è ritirato — Approvazione degli articoli 12 e 13 — Articolo 14 — Emendamento dell'ufficio centrale — Parlano il ministro dell'interno e i senatori Massa Saluzzo, relatore, Sclopis, Alfieri, Cristiani e Siccardi — Reiezione dell'emendamento dell'ufficio centrale ed approvazione dell'articolo 14.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di un regio decreto con cui il signor colonnello Di Pettinengo è nominato commissario regio per sostenere la discussione del bilancio d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

(Il segretario Quarelli legge il regio decreto.)

La Camera non trovandosi in numero, io sono obbligato a far procedere all'appello nominale: Prego i signori segretari di farlo.

CIBRARIO, segretario, procede all'appello nominale, da cui risultano mancanti i seguenti senatori:

- Balbi-Piovera — Balduino — Di Benevello — Bermondi — Billet — Di Calabiana — Cantù — D'Angennes — Di Gallinara — Maffei — Montezemolo — Maslo — Oneto — Pallavicini Ignazio — Di Pamparato — Picolet — Piana — Profumo — Ribesi — Di San Marzano — Serventi.

PRESIDENTE. I nomi dei senatori assenti saranno iscritti nel foglio ufficiale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INAMOVIBILITÀ E DISCIPLINA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Avendo il signor senatore De Fornari chiesto la parola per presentare un articolo intermedio tra l'articolo 2 e 3, e siccome egli vorrà dare probabilmente qualche sviluppo alla sua proposizione, così il Senato potrebbe ascoltare l'oratore.

Frattanto, prima che venga il tempo della votazione, si comprà forse il numero legale. Io accordo la parola al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Dirò poche parole nel proporre un arti-

colo successivo all'articolo 2 già votato, e complementario del medesimo: dirò poche parole, poco contando sull'autorità della parola mia, molto contando bensì sopra la giustizia e l'opportunità che io credo di ravvisare con intima convinzione di ciò che io propongo, e più ancora sulla voce autorevole di alcuni oratori, che mi hanno preceduto, e che sombrami aver avuta la medesima idea.

Ieri la subitanea interruzione della seduta mi impedì di immediatamente spiegare quell'idea che mi sorgeva dalla discussione.

Oggi mi fei preparato, esitante, ma, come diceva, contando sulla evidenza del vero e sull'appoggio di parole più autorevoli, vengo proponendovi la disposizione addizionale da intercalarsi dopo l'articolo 2, e che prenderebbe il luogo dell'articolo 3.

L'articolo secondo era destinato nel progetto della legge a indicare la situazione di quelli fra i magistrati già inamovibili, i quali, senza colpa, si trovavano esclusi dall'esercizio della magistratura: desso è il solo che contempni quel caso, come venne opportunamente notato da un egregio precorrente ieri, passando subito il progetto, nei seguenti articoli, alle condizioni cui soggiaccia il magistrato che abbia, più o meno, ad incolpare se stesso della sua decadenza dai vantaggi dell'inamovibilità.

Quell'articolo secondo versa su materia la quale quasi non abbisognava di essere toccata: era ben ovvio, ad ogni modo, che, riducendosi il numero di un tribunale, i più anziani restassero, e i meno anziani cessassero di farne parte; eppure si è creduto necessario l'indicare la nuova situazione in cui si troverebbero questi a confronto di quelli; ma non si è pensato a determinare la situazione loro, o propria, o relativa dirimpetto al resto della magistratura in concorrenza di cui si troverebbero pur anche.

Ben è giustamente stato osservato che ammissibile non sarebbe che potessero essi pretendere a perturbare, a soppiantare altri, neppure i meno di loro anziani, in altri tribunali; ma, d'altra parte, era bene il caso, che si pensasse alla loro situazione ulteriore, sia relativa nei casi di concorrenza e rimpiazzo di nuove vacanze, sia, ad ogni modo, quanto alle condizioni in cui frattanto rimangono aspettando.

Io trovo che, ad ogni modo, senza colpa alcuna o fatto loro, il privarli di quei vantaggi che in forza dello Statuto sono loro assicurati, e che in questa legge, con grandissima cura, si è cercato di tutelare, il privarne più o meno per una casualità che sopravvenga, o che si crei, o per un motivo, anche di generale utilità, ma che non deve tornare a danno degli individui disinteressati o contro interessati, io credo, dico, che non sarebbe né giusto, né plausibile.

Ed è per questo che io ho meditato come provvedere alla loro situazione. Abbandonarli alle leggi ulteriori che sotto altre viste e competenze possono essere compilate e promulgate, a me pare che non sia razionale, mentre tutto ciò che riguarda la magistratura vassi raccogliendo, e ragion vuole che si coordini in questa legge apposta per l'ordinamento giudiziario.

E quindi io ravviso un vacuo qui non tollerabile relativamente ai magistrati che restano senza sedia per occasione sia della diminuzione del numero o della soppressione tanto più intera di un tribunale; e per questo confido che la mia proposizione si giustificherà da se stessa.

Lo scopo di essa, come vedrassi, è di conservare ai magistrati condotti alla situazione contemplata i vantaggi insiti all'acquistata inamovibilità, finché non ne abbiano perduto l'acquistato diritto per fatto loro; come pure di regolare le loro ragioni a ricollocamento in concorrenza coll'altra magistratura all'occasione che presentinsi nuove vacanze, facendo diritto alle rispettive ragioni.

Per giustificare il vacuo che io lamento, è chi tento di riparare, si è detto che allorché non vi sia arbitrio per parte del Governo nell'atto che privi il magistrato della sua sedia, esso non ha di che dolersi, se ricade nella sfera delle altre categorie dei funzionari, e che per conseguenza non vi è ragione di doverci provvedere per la conservazione in tale emergenza al magistrato dei vantaggi annessi prima all'inamovibilità. Si è detto ancora che le leggi ulteriori sopra l'aspettativa, sopra le pensioni, provvederanno; ma io non so farvi spazio che nella legge appositamente destinata a ordinare sotto ogni riguardo le condizioni, i doveri, i diritti della magistratura, legge così ponderatamente elaborata, e fondata sopra un articolo così preciso dello Statuto, si possa abbandonare gli interessi, le ragioni acquistate dai magistrati a leggi di un tutt'altro ordine, sì che attualmente esistono, e che possono altrettanto essere esogitate e promulgate sotto altre punte di vista ed influenza, con le quali indirettamente, e quasi inavvedutamente si prescinde da ciò che solennemente lo Statuto promise, e questa legge sull'ordinamento giudiziario è destinata ad attuare.

Ora, senza più, onorevoli colleghi, io vi sottopongo la seguente redazione di un articolo col quale vorrei riparare al vacuo da me contemplato, e la quale aggiunta prenderebbe luogo dell'articolo terzo:

« Nel caso dell'articolo precedente, e così pure della totale soppressione del tribunale, i membri che ne rimangono senza sedia, conservano compatibilmente con tale stato di cose, e in stato di disponibilità, tutti i vantaggi acquistati con la inamovibilità, e regolati dalla presente legge, finché l'occasione si presenti di ricollocarli in pari grado, avuto riguardo alla rispettiva anzianità, in concorrenza coll'altra magistratura, o maturi tempo, o altro motivo di provvederli a riposo, o prendere a riguardo loro altre determinazioni conformi a questa stessa legge.

« Qualora presentisi l'occasione di ricollocarli come sopra, ricusato, rinunceranno allora avere rinunziato ai vantaggi conservati, e rientrare sotto le norme comuni alle altre categorie di funzionari, giusta le leggi esistenti. »

Io raccomando alla considerazione del colleghi questo disopposto che mi pare conforme all'opinione forse che tutti abbiamo in mente e in cuore, conforme all'opinione che è stata vigorosamente sostenuta da un preopinante e conforme allo spirito della legge, e dirò tutto della rigorosa giustizia.

PRESIDENTE. L'articolo addizionale presentato dal signor senatore De Fornari è il seguente. (Vedi sopra)

In primo luogo chiederò se avvi chi lo appoggia.

Chi appoggia questo nuovo articolo voglia sorgere.

(È appoggiato.)

JACQUEMOUND. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUND. Le nouvel article qui vient d'être proposé par mon honorable collègue et ami, M. le sénateur De Fornari, me paraît compliquer la présente loi par une disposition financière, qui se trouverait bien mieux placée dans la loi sur les pensions. Ne perdons pas de vue que l'inamovibilité a été établie dans l'intérêt de l'administration de la justice et non point en faveur de la personne des juges. Par l'article second, que le Sénat a voté, on a prévu le cas où un juge inamovible peut être mis en disponibilité. Dès lors, ce juge rentre dans la catégorie de tout autre fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui est mis en disponibilité; sa position se trouvera régie par les lois générales, et je vois, en effet, que la loi sur les pensions, qui est actuellement soumise à la Chambre électorale, contient dans les articles 7, 8 et 25 des dispositions relatives aux fonctionnaires mis en disponibilité pour cause de suppression d'emploi et aux droits qui leur sont réservés.

Si l'honorable préopinante pense que les juges méritent d'être placés dans une meilleure condition, il pourra reproduire son amendement lorsque le Sénat sera appelé à discuter la loi sur les pensions. J'ajouterais que le nombre des juges d'une Cour ou d'un tribunal, ne pouvant éprouver de réduction qu'en vertu d'une loi, on pourrait encore régler dans cette loi spéciale le sort des juges supprimés; mais la loi que nous discutons est une loi de principes qui pose les bases et les limites de l'inamovibilité des juges, et il importe de la dégager de toute question accessoire qui ne s'y rattache pas directement.

Tels sont les motifs pour lesquels je crois qu'il convient d'écarter maintenant l'article additionnel proposé par l'honorable sénateur De Fornari.

DE FORNARI. Risponde all'onorevole collega Jacquemoud, che è appunto per sottrarre la magistratura alla privazione di quei vantaggi che le sono assicurati dallo Statuto e dalla legge che andiamo discutendo, per sottrarla a quelle privazioni cui sono soggette le altre categorie di funzionari soggette alle leggi che egli mi contrappone, che io intendo sì contempler in questa legge la nuova situazione eventuale, nella quale possono trovarsi i magistrati, per le contemperate emergenze di riduzione appunto, o di intera soppressione del tribunale; perciocché quelle leggi finanziarie hanno tutt'altra e competenza e tendenza: e ragion vuole che la special legge destinata all'ordinamento giudiziario accompagni e protegga il magistrato in tutte le situazioni.

Io, se devo tutto esprimere il fondo del mio pensiero, non sono punto partigiano dell'inamovibilità dei magistrati. Io considero tutti i funzionari come aventi egualmente diritto a non essere reputati corruttibili, ed il Governo a non essere tenuto corruttore. Io credo che tutti dovrebbero essere considerati nello stesso modo equo ed onorevole. Ma bisogna essere conseguenti: dal momento che si è fissato un principio bisogna subire tutte le conseguenze. Io mi considero

quest'articolo dello Statuto sotto un altro aspetto, ed è quello sotto cui vi plaudo e sottoscrivo. Esso ci rappresenta un'abnegazione generosa di più fatta dal magnanimo Carlo Alberto, il quale, desiderando di dare ogni maggiore complemento delle istituzioni che offriva ai suoi popoli, intese togliere, nell'avvenire, alla potenza del suo stesso regio Governo e dei suoi consiglieri ogni mezzo di abusi, di arbitrio, impedire ogni influenza che volesse esercitarsi sull'integro esercizio della magistratura. Questo è l'aspetto sotto cui, torno a dire, riguardo come venerando e provvido questo articolo dello Statuto, della cui applicazione si tratta.

Io ripeto dunque, che una volta stabilito questo principio, riconosciuto ormai, d'altronde, assai generalmente come prezioso tanto all'indipendenza della magistratura, credo sia dovere di giustizia, come logico, il conservare al magistrato in ogni posizione tutti quei vantaggi dei quali senza propria colpa o consenso si trovi esposto a rimanere privato temporariamente o definitivamente, dopo che in virtù della inamovibilità gli furono acquistati.

Io ripeto ancora, rispondendo all'onorevole preopinante, che appunto per sottrarre alla diminuzione di capo, per servirmi di una maniera di dire antica, assai significativa, cui soggiacerebbero i magistrati in virtù delle leggi finanziarie da lui citate, che ravviso giusto e indispensabile l'articolo complementario da me proposto e sul quale insisto.

MASSA SALUZZO, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Massa Saluzzo ha la parola.

MASSA SALUZZO, relatore. Per rispondere alle obiezioni fatte dall'onorevole preopinante signor senatore De Fornari, e per portare qualche lume intorno all'aggiunta da lui proposta, io prego il Senato di voler osservare la disposizione dell'articolo 2 già votato nella seduta di ieri.

Non è oggetto di quest'articolo determinare i casi nei quali possa essere soppresso un intero magistrato o una parte del medesimo; ma semplicemente di stabilire quali fra i membri appartenenti al magistrato soppresso debbano rimanere inamovibili, quale possa o debba essere la sorte degli inamovibili a fronte dell'arbitrio di cui potrebbe far uso il potere esecutivo.

Si è detto nell'articolo ora citato che, allorchando vi sono più membri inamovibili, naturalmente la riduzione cader deve sopra i meno anziani; ora questa disposizione dimostra qual è l'oggetto della legge, di togliere cioè al potere esecutivo l'arbitrio di promuovere puramente i meno anziani, anzi che gli anziani; ma sia che si tratti d'una legge la quale sopprima un magistrato od un tribunale, sia che si tratti di una legge la quale riduca il numero dei membri appartenenti a tali magistrati o tribunali, questa non potendo essere fatta, se non che da poteri legali, non vi ha dubbio che essa provvederà in certo modo alla sorte delle persone che appartengono a questi corpi soppressi o ridotti...

PINELLI. Domando la parola.

MASSA SALUZZO, relatore. Ma, quand'anche la legge non vi provvedesse, sarebbe l'interesse di questi individui egualmente tutelato, tanto riguardo alla condizione finanziaria, che in ordine alla speranza di un futuro collocamento.

Infatti, quanto alla condizione finanziaria, si è già detto dall'onorevole preopinante, signor senatore Jacquemoud, che le leggi, le quali contengono le norme necessarie per collocamenti in aspettativa o riposo, provvedono generalmente anche a casi, ne quali si tratta di soppressione o riduzione di magistrature; adunque non è, a parer mio, qui il luogo opportuno di trattare di queste particolari contingenze, nelle quali non è già questione di inamovi-

bilità; ma semplicemente di maggiori o minori assegnamenti da attribuirsi a chi si trova per legge, e senza fatto proprio, posto in condizione da non più poter esercitare la propria carica.

O si tratta della condizione relativa alla speranza del futuro collocamento, ed allora pare a me che la legge vi abbia sufficientemente provveduto, stabilendo che il potere esecutivo fra gli anziani o meno anziani debba preferire i più anziani.

Il venire poi particolarmente proponendo a quest'articolo delle altre modificazioni le quali non hanno nessuna relazione coll'inamovibilità, mi pare fuori di proposito. Credo adunque che l'aggiunta proposta a quest'articolo, il quale dicevasi dallo stesso signor proponente essere forse superfluo, credo, dico, che tale aggiunta sarebbe forse più superflua che l'articolo medesimo.

PINELLI. Desidererei far presente che vi esiste già nel progetto una disposizione, la quale si riferisce agli stipendi, ed è quella che si trova nell'articolo 25, concernente la sospensione dall'ufficio. Si dice ivi che la sospensione dall'ufficio importa privazione dello stipendio per la sua durata. Questa circostanza mi fece pensare come non sarebbe del tutto estraneo al concetto della legge l'occuparsi anche di questa specialità, relativamente alla condizione di quei giudici inamovibili i quali si trovano collocati in aspettativa; e che vi sarebbe anzi tanto maggiore opportunità, inquantochè così risulterebbe assai meglio la diversità di conseguenze che deriva in tal caso dalla circostanza indipendente affatto della persona che esercita l'ufficio, da quella emergente dalla sua propria incondotta, la quale diede perciò luogo alla sospensione.

Risalendo poi alle condizioni che ha fatto valere l'ufficio centrale nel rispondere alla proposta dell'onorevole senatore De Fornari, mi sembra potersi osservare che nella discussione del giorno precedente si era fatto presente, come quel caso di aspettativa fosse appunto l'unico che potesse verificarsi nelle circostanze di riduzioni di numero di giudici, e non fosse probabile che alcuno venisse posto in aspettativa salvo nel caso di riduzione.

Dunque, se questo caso di riduzione di giudici porta seco una conseguenza affatto speciale, pare che sarebbe anche razionale che la legge si spiegasse sopra quelle altre tutte che possono derivarne. Non mi sembra quindi che si possano invocare considerazioni talmente gravi da escludere la fatta proposta.

Trattandosi di una legge di inamovibilità, questa deve abbracciare la situazione propria del magistrato e tutti i vantaggi che ne derivano. Onde, se si vogliono conservare intatti questi vantaggi, se si credono talmente connessi col principio stesso, che mai non possano essere vulnerati, importa che la legge contenga tutti gli elementi che possono condurre alla soluzione della questione, senza doverli andare a cercare in altre leggi affatto estranee. Anzi, come osservava ottimamente l'onorevole senatore De Fornari, non sarebbe punto razionale che, per conoscere e determinare la posizione di un magistrato, che gode il privilegio d'inamovibilità, si dovesse ricorrere a leggi, le quali appartengano ad altre materie, o che non siano esattamente appropriate alla condizione di cose dall'attuale progetto contemplate.

Io quindi posso tanto meno ammettere le osservazioni delle quali si valse l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per dimostrare che non sia il caso di ammettere questa proposta nella legge che stiamo discutendo, perchè con ciò si

asciendere in sospeso, si metterebbe in questione un principio che si vuole mantenere inconcusso.

Lo scopo della legge, a parer mio, è appunto quello di far conoscere, come, salve quelle specialissime circostanze, le quali debbonsi sopporre non frequenti, in cui, cioè, questo principio debba andare soggetto a qualche eccezione, riguardo ad alcune persone appartenenti all'ordine giudiziario, del rimanente si debba considerare questo principio come pienamente in vigore ed applicabile a tutto l'ordine giudiziario.

Ora non c'è nulla certamente che si opponga maggiormente a questo principio che lasciare i membri giudicanti in una simile condizione, in uno stato così precario, quale lo farebbe sopporre l'osservazione del relatore dell'ufficio centrale.

Io quindi credo che si debba ammettere la proposta dell'onorevole senatore De Fornari, massime a fronte dell'articolo 25. E questa proposta la credo poi tanto più necessaria, inquantochè è d'uopo che la legge concernente l'inamovibilità contenga tutte le disposizioni ad essa relative, anche in ordine alle conseguenze individuali.

Però io sarei d'avviso che al proposto articolo addizionale si facesse una modificazione in quella parte che riflette i vantaggi che i giudici inamovibili debbono, compatibilmente colla propria situazione, godere. L'idea sarebbe più chiara, più precisa quando si dicesse formalmente che si debba conservare lo stipendio annesso all'ufficio del giudice inamovibile.

GALVAGNO, reggente il Ministero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Vorrei aggiungere un'osservazione a quelle testè fatte dal relatore, le quali mi paiono sussistere non ostante le considerazioni emesse in senso opposto dal senatore Pinelli.

La mia osservazione è questa:

La presente legge non avendo altro scopo che di regolare l'inamovibilità, ella deve perciò esclusivamente prevedere quei casi e risolvere quelle questioni che si presentano intorno all'inamovibilità più di questo che di quell'individuo. Ogni altro caso, quindi, non può nè deve essere dalla medesima contemplato.

Ora limitandosi essa a questo punto, prevede bensì il caso di rimozione, ma non può del pari prevedere quello di soppressione di tribunali. Quando ha luogo la riduzione, vi può essere concorrenza fra i diversi giudici, ed in questo caso si tratta di determinare chi, fra i giudici sedenti nel tribunale il cui numero fu ridotto, debba cessare dalle sue funzioni, di stabilire chi di preferenza debba o no continuare a godere dell'inamovibilità.

Quando invece si tratta di soppressione del tribunale, allora non essendovi concorrenza, non è più questione d'inamovibilità; i giudici che appartenevano a quel tribunale si trovano tutti nella stessa condizione. Da ciò quale conseguenza sorge?

Che essi essendo impiegati, come tutti gli altri, la loro sorte sarà regolata, come osservava il signor senatore Jacquemoud, dalla legge generale delle pensioni.

Quest'osservazione me ne suggerisce un'altra la quale, a parer mio, risponde a tutte le difficoltà mosse per appoggiare l'aggiunta del senatore De Fornari.

Il senatore De Fornari come anche il senatore Pinelli, per sostenere quest'aggiunta, considerano l'inamovibilità relativamente agli individui. E qui appunto sta l'errore.

Questa legge non considera l'inamovibilità rispetto all'individuo inamovibile, ma la considera rispetto alla guarentigia

che l'inamovibilità stessa dà, non all'individuo, ma alla società, dei giudizi, delle sentenze che essi pronunziano. Ma quando il tribunale è soppresso, cessa l'interesse della società, perchè questi giudici non pronunziano più giudizi. Dunque il caso non è da comprendersi nella presente legge.

DE FORNARI. Domando la parola.

GALVAGNO, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Vede perciò il senatore Pinelli che non sussiste quanto egli venne notando, vale a dire che questa legge debba prevedere tutte le conseguenze relativamente all'individuo; mentre, come dissi, tale non è lo scopo della legge. Laonde l'aggiunta, appunto perchè verrebbe a contemplare le conseguenze dell'inamovibilità relativamente all'individuo non può trovare qui il suo luogo, per essere il giudice, in questo caso, nella condizione stessa di tutti gli altri impiegati, i quali per il momento non esercitano le funzioni annesse al loro impiego.

Mi pare che queste osservazioni, fondate sul vero spirito della legge, distruggano affatto l'idea che sia necessaria l'aggiunta sovra mentovata.

DE FORNARI. Ho già parlato due volte; siccome però la questione è interessante...

Poc! Parli parli!

PRESIDENTE. Pare che il Senato acconsenta che parli per la terza volta.

DE FORNARI. È troppo importante il far riflettere che il diritto d'inamovibilità non può essere troncato così all'improvviso per un fatto indipendente dal magistrato; e tutti convengono che noi deve con un fatto dipendente dall'arbitrio del potere, il qual riesca a distruggere l'effetto e le ragioni acquistate per solenne disposizione dallo Statuto.

Io non volevo portare oltre le mie osservazioni per segnare le tracce di quei sospetti, cui pur troppo questa materia allude e si presta, a carico di un Governo che possa diventare corruttore, e di una magistratura che possa essere corruttibile; ma però a questo punto io vi sono tratto.

Non è forse vero che possa essere per il fatto arbitrario del Governo che si venga a rimuovere un giudice e non si provveda con disposizioni coerenti alla istituzione fondamentale della inamovibilità? Signori, può benissimo essere che un Governo arbitrario arrivi al suo intento di escludere un ottimo magistrato di cui sia malcontento, contro cui voglia esercitare qualche arbitrio, e forse contro più di uno ad un tratto, e dei migliori forse. Suppongasì che, premeditando la soppressione di una delle Corti o de' tribunali, per esempio, del già Senato di Casale (faccio una vana ipotesi), possa con promozioni ed inviti accortamente raccogliervi con l'adesione loro improvvida i magistrati che intenda degradare dai vantaggi annessi all'acquistata inamovibilità; indi a suo tempo (è un'ipotesi che io volevo tacere, ma vi sono dalla discussione condotto) a proporre la legge risultante matura e plausibile della soppressione di quella Corte; e l'abusivo intento e la violazione dello Statuto sono un fatto compiuto che avrebbe spogliato quei magistrati d'ogni residuo della acquistata inamovibilità.

Non protrarrò più oltre queste supposizioni che pur col tempo potrebbero tradursi in realtà; basti la possibilità, per disapplicare il sistema obiettato che fondasi sulla applicabilità delle leggi ulteriori ed estranee a danno della magistratura inamovibile, ove non la tuteli, in tutte le fasi e vicende, la legge appositamente elaborata per l'ordinamento giudiziario.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. L'onorevole signor ministro, ribattendo le pro-

poste che si sono messe innanzi, stabiliva come dovesse la prerogativa inamovibile riguardarsi come un annesso dell'ufficio stesso, e che cessando questo non si potesse per conseguenza invocare tale prerogativa.

Siammi permesso occupare ancora per brevi istanti il Senato, e trattenermi intorno a questa idea la quale, a mio avviso, non può risolvere la questione.

Se la prerogativa della inamovibilità si facesse effettivamente dipendere da tutto ciò che concerne l'individuo nell'esercizio dell'ufficio stesso, questo sarebbe volere collocare la conseguenza avanti il principio, il quale deve sempre rimanere fermo. Se il principio d'inamovibilità viene considerato come un'attribuzione del corpo a cui appartiene il magistrato, l'essersi quest'ufficio per circostanze reso inoperoso alcun tempo, non sembra essere un motivo sufficiente per intaccare la prerogativa stessa. Dipenderà sempre dal Governo il fare sì che questa soppressione dell'ufficio non renda inoperoso quel magistrato; ma non si dovrà mai mettere a carico dell'individuo quella conseguenza che, in qualsiasi aspetto si riguardi la cosa, non può a meno che intaccare la sua situazione propria e guarentita dalla legge. Certamente vi possono essere circostanze che consiglino una riduzione in un dato caso; ma questa riduzione ha sempre uno scopo il quale si raggiunge indipendentemente dalla situazione dell'individuo.

La riduzione porterà con sé la conseguenza che non si provvederà più in avvenire alla composizione di quel corpo; ma questa riduzione non è una tale circostanza la quale possa per se medesima operare una variazione qualunque, indipendentemente dal fatto dell'individuo, il quale è fornito della prerogativa dell'inamovibilità. Egli è certo che se si vuole considerare l'inamovibilità come un elemento di qualche importanza, è uopo rannodarla col corpo intero giudiziario; è uopo che essa non possa in vari casi soffrire per colpe che possono essersi recate in una circostanza o nell'altra. Se si riduce un magistrato, che cosa impedirà che coloro i quali prestarono l'opera loro in quel magistrato non possano concorrere coi loro sforzi ad alleviare le fatiche degli altri?

La missione del magistrato, siccome io aveva l'onore di far sentire anche nella seduta d'ieri, non si vuole restringere in così angusti termini da considerarsi come un impiego che si vada esercitando sopra un dato punto: essa veramente comprende un ufficio elevato, un ufficio di natura tale, il quale porta seco l'obbligo di esercitarsi anche fuori di un punto determinato.

Appartiene quindi all'oculutezza, all'avvedutezza del Governo il far sì che queste riduzioni si operino soltanto allorché sono credute necessarie, affinché con nomine di magistrato non si venga di soverchio onerando l'erario.

Questo si potrà fare per l'avvenire. Ma frattanto, se la sorte di coloro i quali potessero fin d'ora godere del privilegio dell'inamovibilità, si facesse dipendere o dalle leggi a farsi in occasione di riduzione, o dalle leggi generali, io dichiaro che sarebbe vulnerato il principio che s'intende stabilire in modo inconcusso colla presente legge.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Il signor senatore De Fornari ragionando a favore del suo emendamento, od almeno della sua proposizione, ha fatto un'ipotesi della soppressione di un magistrato determinato ove l'opportunità si presenti. Io non nasconderò al senatore il mio pensiero in ordine a quella soppressione, che io in particolare desidero, perchè la credo sommamente

vantaggiosa al pubblico servizio, alle popolazioni, e massime poi nella materia criminale, ove si adotti il sistema dei giudizi d'Assisie.

Ma senza soffermarmi a questa particolare mia idea, e parlando della proposizione del senatore De Fornari, io credo che la medesima non si debba accettare, perchè non avrebbe la sua opportunità nella legge attuale. La legge attuale si occupa dell'inamovibilità, e non prevede nè deve prevedere fuorché il caso in cui, essendo ridotto il tribunale od il magistrato, occorra in via di servizio al Ministero di fare una scelta fra i membri che dovranno essere o non essere conservati.

In quanto poi alla sorte dei membri che non debbono essere conservati non vi ha dubbio che la legge, la quale avrà ridotto o soppresso interamente un magistrato, vi provvederà in modo preciso, stabilendo quale sarà la condizione di quel magistrato il quale senza sua colpa dovrà essere allontanato dalla sua carica. Questo non doveva stabilirsi dalla legge presente, e quand'anche l'avesse stabilito, non potrebbe avere un effetto per l'avvenire, perocchè il legislatore si troverebbe sempre in arbitrio di determinare all'epoca della nuova legge quella condizione che credesse recare miglioramenti.

Non occorre dunque preoccuparci di quel caso il quale cadrà naturalmente in discussione all'epoca della legge di soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo addizionale proposto dal senatore De Fornari.

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Domanderei la parola per una giustificazione. Il signor senatore Pinelli ha trovato che...

PRESIDENTE. Ha già parlato tre volte.

DE FORNARI. Domando perdono. È solamente per aderire a quanto fu detto dal signor senatore Pinelli sopra alcune parole che nella mia aggiunta possono essere soppresse. Veramente riconosco io pure che non sono necessarie.

PINELLI. Pregherei il signor presidente di dare nuovamente lettura dell'articolo addizionale, affinché alcuni dei senatori testè venuti possano averne un'esatta cognizione.

PRESIDENTE. È un articolo col quale si vogliono ridurre a forma di legge le spiegazioni già date ieri dal ministro di giustizia intorno all'inamovibilità di quei giudici appartenenti ad un tribunale che venga ad essere ridotto. L'articolo è il seguente. (*Vedi sopra*)

(*Volgendosi al senatore De Fornari*) Quali sono le parole che d'accordo col signor Pinelli vorrebbe togliere?

DE FORNARI. Sono le seguenti: *compatibilmente con questo nuovo stato di cose.* Intendeva con questo di dire che naturalmente non essendoci più il tribunale, i membri di esso non avevano più sedia; ma tutti gli altri vantaggi e quanto è regolato da questa legge continua ad essere...

PRESIDENTE. Dunque s'intende che si procede alla votazione dell'articolo addizionale, meno le parole: *compatibilmente con tale stato di cose.*

Chi approva l'articolo addizionale De Fornari voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

« Art. 3. Ogni condanna di un giudice inamovibile a cui non sia aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici verrà trasmessa al magistrato di Cassazione.

« Esso, secondo la natura e gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, rinvocazione o dispensa da ulteriore servizio, colla pensione od indennità cui possa avere diritto a termini della legge. »

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io mi riservavo di sottoporre al Senato l'idea di un emendamento a quest'articolo.

Il pensiero che mi muove a proporre quest'emendamento è di togliere ogni dubbio, anzi ogni ombra di dubbio in una materia ch'io credo importantissima.

Si tratta dei limiti del potere giudiziario, si tratta dell'esercizio del potere esecutivo, si tratta di un nuovo organismo che s'introduce nell'amministrazione della giustizia, e che quindi vuol essere risolto in modo da non offendere i principi e i diritti che regolano così l'uno come l'altro potere.

Nella relazione fatta su questa legge si è parlato del modo d'intendere l'articolo 3, e si è convenuto che con quest'articolo non si menomava in nulla la responsabilità ministeriale.

Ieri però abbiamo udito alcuno dei nostri colleghi che dalla lettura dell'articolo stesso si era fatta un'idea talmente diversa da quella avuta dalla Commissione, da sostenere che in massima il magistrato di Cassazione doveva emettere un atto definitivo, posto il quale, sarebbe stata sicuramente anche involta e conseguentemente scemata la responsabilità ministeriale.

Io, che ritengo che sia importantissimo il non ridurre a più stretto limite di quello che deve essere la responsabilità dei ministri, e che temo che anche coll'andare del tempo si possa radicare nella magistratura un'idea se non contraddittoria, almeno alquanto oscura sull'estensione di questa attribuzione del magistrato di Cassazione, io crederei che si potesse l'articolo spiegare più chiaramente, e mi sono provato a ciò fare.

Il mio emendamento per conseguenza non è altro che dichiarativo, il quale se verrà da voi accolto, e se corrisponderà veramente all'idea che me ne sono fatto, torrà forse l'adito a qualche inconveniente; se poi non verrà da voi ammesso, avrò almeno il merito certo di avere fatto ben determinare il significato di quest'articolo.

L'emendamento che io proporrei, come dico, di semplice variazione di redazione è nei seguenti termini: si riferisce all'articolo 3:

« Ogni condanna di un giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici, verrà trasmessa al magistrato di Cassazione. Il magistrato di Cassazione, secondo la varietà delle circostanze applicate alla natura e gravità del reato, dichiarerà con deliberazione corredata di motivi, se vi possa o no essere luogo al traslocamento del giudice anzidetto, alla dispensa da ulterior servizio colla pensione od indennità a cui possa avere diritto a termini della legge, od alla revocazione. »

Fin qui non sono che mutazioni di parole, sono forse gradazioni di vocaboli che io credo più esatte che non nel testo presentato dal Ministero. Qui nel secondo alinea sorge la vera dichiarazione del mio emendamento.

« L'effetto di questa dichiarazione sarà di rendere libera al potere esecutivo la facoltà di provvedere pel traslocamento, dispensa o revocazione, rispettivamente nei casi sopra indicati. »

Tutto l'effetto precipuo di quest'emendamento sta nel dichiarare in termini specifici che l'effetto di questa dichiarazione del magistrato di Cassazione sarà di rendere libera al potere esecutivo la facoltà di provvedere. Con ciò mi pare che si stabilisca che il magistrato di Cassazione non emette soltanto, diremo, un parere subordinato, un'opinione famulativa, ma apre l'adito colla sua deliberazione a che il Ministero, rimosso l'ostacolo della inamovibilità, possa agire per

applicare questo provvedimento, sempre sotto la sua responsabilità; perchè, dicendo far libera la facoltà, si capisce che questa libertà è accompagnata dall'impegno della responsabilità ministeriale.

Io desidero che voi, o signori, prendiate in considerazione non l'importanza dell'emendamento, ma l'importanza della idea che lo ha suggerito, e che o coll'adottarlo, o se non vi piace di adottarlo col dare una specifica ed assoluta dichiarazione del senso in cui intendete questo potere che si affida alla Corte di cassazione, antivenendo abusi, e antivenendo (quel che al certo è più da temere che gli abusi) se sia possibile, gli scontri fra i poteri dello Stato.

STARA. Domando la parola.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Pregherei il signor senatore Sclopis a voler ripetere la lettura della prima parte del suo emendamento.

(Il senatore Sclopis va al banco dei ministri e fa leggere il suo emendamento al ministro, indi lo fa passare al presidente.)

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Parlerò dopo il senatore Stara.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

STARA. Ho domandato la parola non per entrare nel merito della questione gravissima trattata festé dal mio onorevole amico e collega senatore Sclopis, poichè nel mio discorso d'ieri questa fu da me già troppo ampiamente ventilata, e non credo sia necessario abusare ulteriormente della vostra sofferenza e della vostra cortese attenzione per nuovamente dibatterla. Io non ho che a riferirmi in ordine alla stessa questione, alle considerazioni da me ampiamente svolte nel mio già accennato discorso d'ieri. È unicamente mio intendimento nel chiedere la parola, il fare avvertire al Senato ed all'onorevole preopinante che qualunque sia il merito della fatta proposta, essa troverebbe assai miglior sede all'articolo 10, che non all'articolo 3; la ragione è evidente.

Siccome con quest'aggiunta, o emendamento che si voglia chiamare, si decidono non solo le questioni che vengono trattate nell'articolo terzo, ma ben anche quelle che sono poi trattate negli articoli successivi...

SICCARDI. Domando la parola.

STARA... così mi pare che non all'articolo terzo, ma bensì debba l'aggiunta applicarsi all'articolo 10, il quale tratta appunto della materia cui essa si riferisce.

Quindi io pregherò il Senato a sospendere la deliberazione intorno all'adozione o reiezione di quest'aggiunta, proposta od emendamento, fino a che si arrivi all'articolo 10 nella discussione del quale esso potrà trovare sede.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Io aveva domandato la parola unicamente per dire quanto fu significato dall'onorevole preopinante, e perciò vi rinuncio.

PRESIDENTE. Il senatore Siccardi ha facoltà di parlare.

SICCARDI. Signori senatori. Ieri io ho fatto plauso alle nobili parole colle quali l'onorevolissimo nostro collega il conte Sclopis ci veniva dimostrando come l'inamovibilità dei giudici fosse radicata di fatto presso di noi, molto prima che essa venisse, mercè dello Statuto, innalzata al grado di politica prerogativa; come questa inamovibilità fosse nel concetto anche di quegli uomini che più potevano crederci avversari ai principi liberali, tra i quali non mi fa punto meraviglia l'intendere il nome del conte Maistre. Io non mi meraviglia punto che fosse dal conte Maistre lodato in Pie-

mente quella stessa inamovibilità che molti secoli prima veniva concessa in Francia dal re Luigi XI, certamente meno liberale del conte Maistre. (*Harité*).

Se non che l'inamovibilità che si tratta ora d'introdurre non è certamente quella che intendevano, e il re Luigi ed il conte Maistre; perchè l'inamovibilità finché non è circondata da guarentigie politiche, finché non ha sede che in una legge, e che la legge emana da uno solo, è troppo amovibile essa stessa per non essere una salda guarentigia.

Ma io lascio da parte queste considerazioni, intorno alle quali concordo perfettamente coll'onorevole conte Sclopis; solo dissentirei da lui intorno alla convenienza di accogliere l'emendamento che testè si venne da lui proponendo.

Siamo perfettamente d'accordo, come fummo nel seno della Commissione, che l'inamovibilità deve intendersi in questo senso, cioè che nessun giudice inamovibile, a termini dello Statuto, può essere rimosso se non interviene una declaratoria del magistrato di Cassazione, la quale o lo privi dell'inamovibilità o ne modifichi in lui gli effetti.

Siamo d'accordo parimente che con questa declaratoria del magistrato di Cassazione non si priva certamente del suo grado che viene alla Corte denunciato, nè si deroga con un ordine perentorio e preciso al potere esecutivo; ma che essa ha solamente l'effetto di togliere l'ostacolo che proviene dalla inamovibilità, di porre il giudice sotto la mano del potere esecutivo, d'impegnare la responsabilità di questo potere, affinché provveda al servizio della giustizia rimuovendo o traslocando o dispensando da ulteriore servizio un giudice che gli viene designato come meritevole di provvedimenti siffatti.

Poiché concordiamo perfettamente intorno alla sostanza, non rimarrebbe a vedere, fuorchè se il vero concetto della legge sia o no sufficientemente espresso dai termini che si leggono nel progetto.

Che cosa è detto nell'articolo 31 Che la Corte di cassazione dichiari che vi ha luogo o a rimozione o a traslocamento. Qual è la vera forma di questa dichiarazione?

Se vi ha luogo, per chi meritasse di essere rimosso, l'ostacolo dell'inamovibilità rimane tolto, e il potere esecutivo lo può rimuovere.

Io non voglio togliere all'emendamento proposto dal mio onorevole collega il pregio di qualche maggiore chiarezza e precisione; e veramente se non si trattasse di cosa che io creda essenzialmente urgente, io mi vi accosterei di buon grado, perchè amo anch'io la chiarezza e la precisione nelle leggi; amo anch'io quella accuratissima e lenta elaborazione che tanto è necessaria al perfezionamento, al buon successo ed alla durata delle opere legislative. Ma io qui debbo confessare, o signori, che fece sopra di me viva impressione l'osservazione fatta ieri dall'onorevole signor ministro che dirige il dicastero di grazia e giustizia.

Siamo giunti all'epoca in cui, per consentimento di tutti, la prerogativa dell'inamovibilità compete a tutti i giudici che compiono un triennio.

Vive adunque il principio e non si può torne l'applicazione. Io voglio supporre, o signori, che domani, per esempio, dopo domani si presentasse il caso, non dirò di una dimissione, di una dispensa da ulteriori servizi, ma dirò d'una semplice traslocazione, la quale spesso diviene necessaria indipendentemente anche da qualunque colpa del giudice. Il Ministero, o signori, in questa condizione di cose certamente non impegnerebbe la sua responsabilità provvedendovi egli stesso, e per altra parte non saprebbe di presente ove rivolgersi per ottenere gli opportuni provvedimenti.

Per tutte queste considerazioni, e perchè vi ha unanimità

(almeno io credo a quest'ora vi sia unanimità) nel comprendere il vero, il sostanziale concetto della legge, io sacrificerei il merito di qualche maggior chiarezza, che amo di riconoscere nell'emendamento proposto, alla convenienza di non ritardare ulteriormente il compimento di questa legge.

SCLOPIS. Io potrei rallegrarmi, o signori, di essere venuto facilmente nel mio intento, poichè il mio onorevole collega, signor senatore Siccardi, ha con tanta chiarezza d'idea esposto il concetto nostro comune, che se l'opinione sua è quella che vien pure divisa dal Ministero, io non ho più altro a desiderare.

Certamente il sacrificio che io farei di questa redazione, la quale, per indulgenza del collega, vuol essere detta migliore, sarebbe cosa tenue che non mi soffermerei nemmeno a volerme attribuire il pregio. Soltanto io bramerei che il potere esecutivo dichiarasse formalmente qual sia il modo onde d'intendere quest'articolo, tanto più che da qualche questione che mi venne privatamente mossa, ho motivo di dubitare altrimenti che non dalla maggioranza della Commissione s'intenda una particella di questa redazione.

Nel testo del progetto su cui cade la discussione al § 30 (Il magistrato di Cassazione) « secondo la natura e la gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, revocazione o dispensa da ulteriore servizio, colla pensione od indennità, ecc. »

La particella che indica che il magistrato determinerà quale sia l'applicazione della sanzione successiva al reato di cui si ragiona. Ma altri crede che meglio sia il surrogare alla particella che il se, affine di lasciare maggiore libertà d'azione al magistrato che deve emettere la sua declaratoria, cioè che il magistrato sia fatto giudice anche sopra la delazione di un fatto reputato contrario alla legge e di cui non vedasi abbastanza stabilmente stabilita la reità. Quindi io crederei, e con me lo credono alcuni dei membri della Commissione, che in questa parte la particella che potesse essere surrogata facilmente dalla particella se, affinché il magistrato di Cassazione non solamente fosse chiamato a determinare sul maggiore o minor grado di severità del provvedimento a fare, ma anche sull'ammovibilità o no in una querela che gli viene sottoposta, di stabilire, ove occorra, che quel che gli fu indicato come reo debba reputarsi innocente. Su questa parte però io desidererei che il signor ministro avente il portafoglio della giustizia voglia spiegarsi, affinché emerga dalla nostra discussione tale un commentario a questo articolo che valga a togliere i dubbi futuri.

La materia è grave, e il tempo che ci spenderemo sopra non sarà al certo inutilmente speso.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Rispondendo al signor senatore Sclopis non ho difficoltà di dichiarare che quanto è vero che era sorto in me il dubbio se nella prima parte del suo emendamento non si contenesse alcuna che di diverso da ciò che sta scritto nel progetto, altrettanto è vero che, meglio esaminata la cosa, mi persuasi facilmente che il concetto è lo stesso, ma forse più chiaramente espresso.

La parola potrà si riferisce a qualunque delle deliberazioni che possa prendere la Corte di cassazione, ed è certo più chiaramente espresso il dire: *dichiarerà con deliberazione corredata di motivi*, se vi ha luogo alla traslocazione, alla dispensa da ulteriore servizio; quindi a questo riguardo non avrei difficoltà a convenire nel proposto emendamento.

Vengo al secondo punto, e qui concorro pienamente col l'ufficio centrale, specialmente col signor senatore Sclopis.

nelle dichiarazioni e nelle spiegazioni da lui date ieri relativamente all'effetto dell'autorità, che in questi casi esercita la Corte di cassazione, e degli effetti che si arrestano colà dove comincia la responsabilità ministeriale. Convengo pure nell'opinione testè espressa dal senatore Siccardi nello stesso e medesimo senso.

Siamo adunque d'accordo che la dichiarazione della Corte di cassazione ha il suo effetto, in quanto che avverte il potere esecutivo che il bisogno del servizio richiede che tale dichiarazione debba avere esecuzione. Ma certamente dove l'esecuzione della dichiarazione richiede un decreto reale, non si può concepire l'esistenza di un decreto indipendente dalla responsabilità ministeriale; quindi qualora il Ministero, che deve ottenere la firma del decreto reale si rifiuti ad assumere la responsabilità del medesimo, deve essere pienamente libero anche nel rifiutarsi.

Se non che, data questa intelligenza, la quale è pure conseguenza necessaria della separazione ed indipendenza dei due poteri dell'ordine giudiziario e del potere esecutivo, io esprimerei un dubbio sull'utilità di accettare l'emendamento del senatore Sclopis.

Il dubbio nasce in me dal timore grandissimo che con siffatta dichiarazione d'assoluta libertà del Ministero, debba venir meno in parte l'efficacia della dichiarazione medesima della Corte.

Il Ministero sarà libero: è libero perchè è responsabile, è responsabile perchè libero. Ma egli avrà quella responsabilità morale che si verrà assumendo, quando rifiuterà di eseguire una dichiarazione della Corte di cassazione.

Se però questa sua responsabilità è cosa altamente proclamata nei termini espressi dalla legge, allora io dico che togliamo qualche cosa a questa responsabilità. Mi spiegherò più chiaramente.

Quando una deliberazione viene al Ministero da un corpo consultivo, allora il Ministero è pienamente libero nella sua responsabilità di accettare o non accettare il consiglio.

Ma quando una dichiarazione di tal fatta viene da quel potere che la legge investe dell'autorità di dare questa dichiarazione, io dico che il Ministero è tuttavia libero, ma che è minore la sua libertà, poichè egli ha fra le mani un decreto di magistrato competente, un decreto autentico, il quale lo pone in avvertenza che il servizio della giustizia esige imperiosamente che sia eseguito.

Che se nella legge diciamo è libero o non è libero, allora l'effetto di questa dichiarazione si riduce ad un semplice consiglio.

Quindi ritenute le spiegazioni che date abbiamo, e per cui siamo d'accordo sugli effetti di questa dichiarazione, io dico schiettamente che amerei meglio che si prescindesse dal dichiarare questa libertà, la quale, ripeto, parmi possa alquanto nuocere all'efficacia della dichiarazione emanata da quel Consesso che viene dalla legge investito della cognizione di questi fatti.

Quindi nell'accettare eziandio le buone disposizioni, in cui lo stesso senatore Sclopis si è pur dimostrato di non insistere sul suo emendamento quando siamo ben d'accordo nell'interpretazione a darsi all'articolo 5, io crederei che sia meno pericoloso il non ammettere quest'emendamento, che l'ammetterlo col pericolo (mi si permetta ch'io lo ridica) di scemare alquanto l'efficacia della dichiarazione stessa.

SCLOPIS. Imprendendo a parlare per la terza volta, invocherei l'indulgenza del Senato perchè mi sia permesso aggiungere alcune parole, le quali avranno il merito certo di abbreviare un'ulteriore discussione. (Segni d'adestone)

Io diceva al principio della mia proposta, che intendeva soprattutto di provocare dichiarazioni; queste mi furono date nel modo il più esplicito. Se non che io m'appiglierò all'idea di ritirare il mio emendamento piuttosto secondando le vedute del senatore Siccardi, di dare al Governo il mezzo di provvedere il più prontamente possibile in una materia che non ammette dilazione; ma non m'accosterei con uguale tranquillità alla versione proposta dal signor ministro dell'interno, perchè io veramente non intendo come un uomo possa essere responsabile se non ha la piena libertà di giudizio e d'azione.

Riverisco quant'altri mai ciò che emana dal magistrato di Cassazione, ma io credo che il ministro debba, anche a fronte di quell'autorevolissimo documento, mantenere l'integrità della sua prerogativa, mentre il *meto reverenziale*, come si usa dire, non può giovare ad un ministro in queste circostanze. Bensì il documento che muoverà dal magistrato di Cassazione, deve essergli come una salvaguardia d'istruzione interna, o di cautela verso il pubblico; se ne potrà fiancheggiare, ma non potrà per nulla scemare quella responsabilità interna per la quale, ove avvenisse il caso, che non credo poter avvenire, che il magistrato di Cassazione avesse fallito, non si verrebbe certo ad assolvere il ministro.

Premessa questa dichiarazione, e col pensiero che trattandosi di materia la quale nell'applicazione sarà poi messa in pratica dal magistrato di Cassazione, il quale sicuramente si terrà al fatto di quanto si venne dibattendo in questa sede, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, prendendo atto solamente di questa dichiarazione dal ministro fatta, e delle altre spiegazioni che si sono date dai nostri colleghi.

CINQUANO. Aveva domandato la parola per appoggiare la proposta del senatore Sclopis: ora appoggerò la sua dichiarazione, perchè egli si è risolto a ritirare il suo emendamento; però faccio osservare che veramente questo non è un argomento nuovo. In Francia, nel contenzioso-amministrativo, abbiamo esempi analoghi a quello che si è ora dibattuto in questa Camera.

Nel contenzioso amministrativo le decisioni del Consiglio di Stato dovevano essere convalidate con decreto reale; rimaneva libera al potere esecutivo la facoltà di recare alla firma reale la decisione del Consiglio di Stato, di convertirla o non convertirla in ordinanza. Tuttavolta questo è caso rarissimo, e credo anzi che non siasi presentato mai un caso tale in cui il potere esecutivo abbia creduto o voluto assumere la responsabilità di non portare alla firma reale una decisione del Consiglio di Stato e convertirla in ordinanza.

PRESIDENTE. Se non v'ha più chi chiegga la parola, porrò ai voti l'articolo 3.

(Il Senato adotta.)

* Art. 4. Ogni giudice, contro cui sia lasciato un mandato di arresto, si intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni, fino a giudizio definitivo. *

A quest'articolo la Commissione ha proposto un leggiero emendamento, quello cioè di sostituire la parola *cattura* a quella di *arresto*.

Io prego il Senato a permettermi di osservargli che tanto in questo come in alcuni altri articoli si trovano consimili emendamenti i quali non sono altro che cambiamenti di redazione prodotti unicamente dal desiderio di maggior perfezione di dicitura nella legge. Questa è sicuramente cosa sempre da desiderare quando si può ottenere; ma siccome potrebbe ben avvenire il caso in cui il Senato non approvasse quegli altri emendamenti i quali toccano alla sostanza della

legge, e si producono agli articoli 12 e 14, se ammettesse ora quest'emendamento, vedrebbe allora di certo con rincrescimento che una legge, corretta solamente nella parte sua meno importante, dovesse rifare il corso all'altra Camera; perciò io proporrei di votare questo e gli altri articoli in cui cadono gli emendamenti di egual natura, colla riserva di ritornare sopra di essi, quando emendamenti di maggior importanza portino seco la necessità di rimandare la legge all'altra Camera.

Con questa dichiarazione pongo ai voti l'articolo 4.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Ogni giudice inamovibile condannato a pene correctionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o ne siano pienamente cessati gli effetti. »

STARA. Io ho qui proposto un emendamento della natura testè accennata dal signor presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Stara è puramente un cambiamento di redazione; è qui il caso di fare lo stesso, e pongo ai voti l'articolo colla medesima riserva.

(Il Senato adotta.)

« Art. 6. Verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correctionale che dichiarò non farsi luogo a procedimento, o pronunciasse assolutoria a favore di un giudice inamovibile per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità. »

« Il magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunziare che vi è luogo a traslocare o rinvocare il giudice, o a collocarlo a riposo, se non potrà essere il caso, o a dispensarlo da ulteriore servizio colla pensione e coll'indennità cui possa avere diritto. »

(È approvato.)

« Art. 7. Se un giudice inamovibile ricusasse di adempiere un dovere impostogli dalla legge, dovrà essere denunciato al magistrato di Cassazione. »

« Il magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere il giudice, e dichiarare che vi è luogo alla sua rinvocazione. »

(È approvato.)

« Art. 8. Verrà pure denunciato al magistrato di Cassazione per gli effetti, di cui all'articolo precedente, ogni giudice inamovibile, il quale dia prove di abituale negligenza o con fatti gravi abbia compromesso, sia la propria reputazione, sia la dignità del corpo a cui appartiene. »

(È approvato.)

« Art. 9. Quando per qualsiasi circostanza un giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, il magistrato di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione. »

(È approvato.)

Prima di dar lettura dell'articolo 10, devo far notare, come anche qui occorra un emendamento della Commissione, il quale propriamente si riduce ad una traslocazione. La traslocazione può essere riservata all'esame del Senato, come la redazione diversa; per conseguenza passo a dar lettura dell'articolo 10:

« Ogni volta che il magistrato di Cassazione avrà dichiarato che vi è luogo alla rinvocazione o collocamento a riposo di un giudice, ovvero alla di lui dispensa dal servizio o a traslocazione, la deliberazione sarà trasmessa dall'avvocato generale al ministro della giustizia acciò promuova l'analogo decreto reale. »

« Il giudice rinvocato non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie. »

Intorno a quest'articolo il signor senatore Cristiani aveva chiesta la parola, io perciò gliela accordo.

CRISTIANI. Le osservazioni fattesi all'occasione del terzo articolo, rendono perfettamente inutili quelle che era mio intendimento presentare al Senato intorno a questo articolo, epperò rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ho dunque l'onore di porlo ai voti.

Chi approva l'articolo 10 sorga.

(È approvato.)

« Art. 11. Quando per un' infermità permanente, o per debolezza di mente, un giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica, e ricusi di ritirarsene, il magistrato di Cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo il diritto che gli compete a pensione di riposo o ad indennità. »

(È approvato.)

« Art. 12. Ogni giudice inamovibile che senza permesso o legittima causa sarà rimasto assente dal suo posto per giorni venti continui, verrà denunciato al magistrato di Cassazione, il quale potrà, secondo le circostanze, pronunziare la sospensione, o dichiarare che vi ha luogo alla di lui rinvocazione. »

Su quest'articolo avvi un emendamento che veramente può chiamarsi sostanziale, inquantochè la Commissione ha voluto ridurre al termine di dieci giorni quello di venti stabilito in quest'articolo. Io apro adunque la discussione sull'emendamento della Commissione.

MAESTRI. Io mi levo per fare qualche osservazione contro questo emendamento dell'ufficio centrale, e confesso che procedo non senza esitanza per l'alta stima che ho alle autorevoli opinioni degli onorevoli senatori che lo compongono.

Leggo nel rapporto:

« Nell'articolo 12 si ravvisò troppo pregiudicievole all'amministrazione della giustizia, e contrario alla subordinazione dei giudici il tollerare che essi possano mancare al loro dovere per 19 giorni senza tema di sospensione (si noti) senza tema di sospensione, o revocazione alcuna; e si propone per ciò di sostituire il termine di dieci a quello di venti giorni. »

L'emendamento si fonda sopra l'erronea supposizione che il giudice possa stare assente dalla sua residenza fino a 19 giorni senza incorrere nella pena della sospensione. Ma ciò non è. Se il giudice non sarà punito dalla Cassazione colla sospensione che mancando 20 giorni, potrà essere colpito della stessa pena dal suo tribunale. Imperocchè qualunque mancanza al proprio dovere si punisce colle pene di disciplina, fra le quali è la sospensione. (Art. 19.)

Che la sospensione sia fra le pene di disciplina, lo dice l'articolo 21.

Che, oltre la Cassazione, possono applicare queste pene i magistrati di appello ed i tribunali, lo stabilisce l'articolo 53.

L'erronea supposizione dell'ufficio centrale è dunque dimostrata.

Non c'è dunque bisogno di restringere a 10 giorni la mancanza, per timore che, lasciandogli lo spazio di 20 giorni, il giudice ne abusi per difetto di freno in una pena corrispondente.

Egli potrà per qualunque assenza senza legittimo motivo, ove il caso lo comporti, essere punito colla sospensione; perchè qualunque assenza è una contravvenzione ai doveri del proprio ufficio.

Ora la sospensione è pena gravissima che priva dello stipendio, e può estendersi ad un anno. (Art. 23.)

Dunque il giudice che manca 19 giorni può essere più che *bastantemente punito colla sospensione di un anno.*

Mi pare che la pena sia più che severa: nè credo che si applicherà forse mai, perchè la colpa non è poi che una negligenza, un'omissione, non un delitto che pel dolo o la malizia profonda disonori il colpevole.

Da ciò risulta che mancando il giudice anche 10 giorni, anche 5, anche 1, può essere sospeso.

E però mi pare che la legge provvede, più che non si desidera dalla stessa relazione, alla mancanza dei 19 giorni.

La relazione avrebbe voluto che fosse applicabile la sospensione, e lo è.

Nello stabilire una pena disciplinare, compresa la sospensione, all'assenza del giudice per 19 giorni; la stessa pena della sospensione e della revoca dall'ufficio all'assenza di 20 giorni o più, si pone un'aggiusta gradazione alle pene, proporzionata alla qualità delle mancanze.

Sarebbe poi una grave incongruenza che la mancanza per soli 10 giorni (come si propone nell'emendamento) fosse punita colla rimozione dall'ufficio, nel modo stesso onde sarebbe punito il fatto del giudice che fosse stato accusato per crimine, o avesse subito una condanna.

Per queste ragioni concludo a che l'articolo 12 del progetto sia mantenuto.

MASSA SALUZZO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO, relatore. L'emendamento proposto a quest'articolo è stato oggetto di discussione nel seno dell'ufficio centrale. Come il Senato osserverà, quest'articolo essendo appunto sotto la rubrica dell'inamovibilità, era destinato da un canto a garantire l'inamovibilità dei giudici, dall'altro la retta amministrazione della giustizia.

Però si fece osservare che un giudice inamovibile, il quale rimaneva assente dal suo posto per giorni venti, senza permesso o legittima causa, poteva compromettere troppo gravemente il servizio pubblico, l'interesse dei privati.

Quest'assenza non solamente poteva essere dettata da circostanze particolari, e venire in seguito ad una dimenticanza del proprio dovere, ma poteva anche essere originata da secondi fini, perchè l'assenza di un giudice può mandare fallita una sentenza, lasciare indifesa una persona, e condannata un'altra; può far sì che, insomma, o in via civile o in via criminale colui il quale viene a domandare giustizia, sicuro di ottenerla, si trovi escluso nelle sue speranze giustissime da quel magistrato, da quel tribunale il quale deve avere integro il numero de' suoi membri.

Se questa mancanza ha tali effetti, tali conseguenze di arischiare la fortuna, la vita, la sicurezza di un individuo, non è cosa di così lieve momento da non meritare una punizione di sospensione o di privazione dell'ufficio.

Ma questi danni, osservava l'ufficio centrale, potevano derivare non soltanto da un'assenza di 19 giorni, ma ben anco dall'assenza di due giorni; sarà dunque permesso ad un giudice inamovibile l'assentarsi dal suo posto per 10 giorni, per 12, per 15, e compromettere in tal modo l'amministrazione della giustizia, l'onore, la sicurezza, la proprietà delle persone, quando a quest'assenza (che non sia una semplice negligenza), si associasse una determinata intenzione?

Questo fu il motivo che indusse l'ufficio centrale a proporre al Senato la riduzione del numero di questi giorni da 20 a 10.

Non disconosceva l'ufficio centrale che un'assenza di 19 giorni non trovavasi assolutamente fuori d'ogni punizione; poichè esiste l'articolo 18 del capo relativo alla disciplina,

col quale autorizzati sono i magistrati e i tribunali ad esercitare la giurisdizione sopra i membri degli stessi corpi, e ad infliggere la pena della sospensione che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di un anno.

Si osservava che il giudice inamovibile (ancorchè trovissi la sua sorte determinata dalle disposizioni del capo primo) nondimeno per la disciplina si trova soggetto alle disposizioni del capo 3.

Ma siccome la condizione del giudice inamovibile debbe essere in faccia alla legge molto più delicata di quanto possa essere quella di un altro giudice, il quale non diede ancora abbastanza saggio delle sue cognizioni e della sua esperienza nell'esercizio dell'arduo ufficio della magistratura, così si credette che appunto qui nell'articolo 12 fosse il caso di restringere quella libertà la quale troppo si vedeva offendere gli interessi del pubblico e dei privati.

Mentre questa era l'opinione della maggioranza del vostro ufficio centrale, non però era quella del relatore, il quale non credette dovere qui fare dissonanza, trattandosi di così lieve dichiarazione in fatto di pena che poteva essere o di sospensione, o di revocazione.

Ma le osservazioni che si sono fatte ieri su quest'articolo, e ciò che ho avuto l'onore di ripetere in questa adunanza, mi inducono ancora a credere che l'assenza di un giudice; inferiore a 19 giorni, potrà benissimo essere ripresa con pena disciplinare, e colla sospensione anche di un anno se occorra.

Conseguentemente, quanto al parere mio particolare, crederei si potesse recedere dall'emendamento.

JACQUEMOUD. Je prie M. le rapporteur de vouloir me dire si la Commission a retiré son amendement à l'article 12. (Segno negativo) En ce cas, je demande la parole.

PRESIDENTE. Vous avez la parole.

JACQUEMOUD. Messieurs les sénateurs, tous ceux qui ont appartenu à la magistrature savent combien il importe à la bonne administration de la justice que les juges mettent la plus grande exactitude dans l'accomplissement de leurs devoirs. L'absence d'un seul juge suffit pour entraver les travaux de la Cour ou du tribunal auquel il appartient, puisqu'on ne peut voter les causes dont il a entendu les plaidoiries, ni passer celles qui sont à son rapport, sans faire nommer un autre rapporteur. Si la loi n'autorisait aucune mesure contre le juge qui s'absente illégalement pendant moins de 20 jours, je n'hésiterais pas à adopter l'amendement de la Commission pour la réduction à dix jours; je serais peut-être encore moins indulgent, et je proposerais une plus forte réduction; mais en combinant les divers articles de la loi, il résulte que le juge qui s'est absenté peut, suivant la durée de son absence, depuis un jour jusqu'à dix-neuf jours, être soumis aux peines suivantes: l'avertissement, la censure, la réprimande et la suspension extensible à une année. Cette gradation de peines est suffisamment proportionnée à une absence inférieure à vingt jours. La compétence de la Cour de cassation doit être réservée pour des manquements très-graves.

D'ailleurs, l'amendement de la Commission ne me paraîtrait pas offrir un avantage pratique. Quand un juge s'absente illégalement, on peut l'attribuer ou à une simple négligence de ses devoirs, ou au propos délibéré de refuser sa coopération dans certaines circonstances. S'il s'agit de simple négligence, quand bien même l'absence illégale aurait duré de dix à dix-neuf jours, il est difficile de croire que la Cour de cassation lui applique, pour la première fois, la peine la plus rigoureuse; elle se bornerait à la suspension,

c'est-à-dire qu'elle ne condamnera pas le juge à une peine plus forte que celle qui est attribuée à la compétence de la Cour d'appel ou du tribunal. S'il s'agit, au contraire, d'un juge qui s'est absenté de propos délibéré pour ne pas concourir à juger certaines causes, cette absence rentre dans les dispositions de l'article 7; car elle serait un véritable refus de service pour un devoir imposé par la loi, et alors le cas est réservé à la Cour de cassation, qui peut rendre une déclaratoire de révocation. Je serais même porté à croire que, si le président intimait au juge qui s'est absenté illégalement l'ordre de retourner immédiatement à son poste, pour assister aux plaidoiries d'une cause déterminée, portée au rôle, la prolongation de l'absence, ne fût-elle que d'un seul jour, pourrait être considérée comme un refus de service prévu par l'article 7. Enfin, l'article 8 réserve également à la Cour de cassation le cas de négligence habituelle.

Sans doute il était nécessaire, pour compléter la loi, de prévoir cette variété de cas, mais j'ai la conviction que les vertus qui distinguent notre magistrature rendront l'application de cette loi extrêmement rare. L'amendement proposé par la Commission ne me paraît pas avoir une assez grande importance pratique pour faire admettre une modification à cette loi et retarder son adoption. La sagesse du Sénat appréciera s'il n'est pas plus convenable de maintenir l'article 12 tel qu'il est formulé dans le projet ministériel.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. All'unico intento di rendere l'intelligenza di questa legge chiara, e tale che non possa più l'applicazione dar luogo a pericolose confusioni, io mi permetto di far presente al proponente che l'articolo 7 da lui invocato non può avere una diretta influenza sull'articolo 12, nè può supplire a quanto quest'articolo 12 esigerebbe in certi casi.

Conviene in tutte le leggi ben determinare l'ordine delle idee, da cui si informa l'ordine de' precetti. Qui si tratta di un giudice il quale presente, sotto l'invito del suo superiore di adempiere ad un dovere portato dalla legge, ricusi di farlo. Qui c'è resistenza formale, qui forse si potrebbe anche dire c'è ribellione.

Nell'altro caso, in quello dell'articolo 12, non si tratta di altro che dei limiti di tolleranza, la quale si concede ai giudici per non troppo restringerli nelle esigenze della vita quotidiana, colpe leggieri, disattenzioni, mancanza di zelo, ma che per nulla si possono paragonare a ciò che forma l'oggetto dell'articolo 7.

Se si fosse potuto comprendere nel concetto dell'articolo 7 anche ciò che riguarda l'articolo 12, sarebbe stato meglio il sopprimere quest'ultimo. Ma appunto il progetto ha saviamente distinto tra un fatto di contrasto preciso, determinato, tra un subordinato e il suo superiore, e questo implica presenza e resistenza; ed un fatto in cui non vi è la presenza, e nel quale avvi perciò un assente, mancando anche una disposizione di legge, cui questo ricusi di adempiere. Non vi è altro, io dico, secondo la pluralità dei casi, che una inconsideratezza, una mancanza di zelo, una leggieratezza.

Io dissi questo, non per contraddire in questo all'opinione dell'onorevole senatore Jacquemond, che ciò non è nell'animo mio, ma bensì di determinare qual sia il senso dei due articoli da lui citati, affinché nell'applicazione della legge non si creda per avventura che ogni mancanza al regolamento interno, che ogni infrazione all'ordine disciplinare si possa paragonare a quel contrasto presenziale di un individuo il quale, richiamato dal suo superiore ad adempiere il suo dovere, ricusi di farlo.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia

e ministro dell'interno. Mentre concorro pienamente col assessore Sclopis per l'intelligenza da darsi all'articolo 7, crederei miglior partito quello di accedere all'articolo 12 del progetto, e ammettere così i giorni 20 a vece di 10.

È noto l'assioma *non bis in idem*. Ora è impossibile che un'assenza di dieci giorni senza legittima causa non abbia dato luogo a qualche provvedimento disciplinare, salvo il sopporre un'immensa negligenza in chi presiede il tribunale.

Se dunque tale assenza ha già dato luogo ad un provvedimento disciplinare in questi dieci giorni, termine non lungo, negli altri 10 giorni potrebbe essere denunciato alla Cassazione.

Ora io crederei meglio lasciare ch'egli possa essere denunciato quando l'ostinazione è giunta tant'oltre da mancare 20 giorni, non ostante le pene disciplinarie cui possa essere andato soggetto. Quindi, acciò le cose procedessero con miglior regolarità, precederebbero le pene disciplinarie, e le pene eccedenti le disciplinarie sarebbero date soltanto in seguito ad un'ostinazione, ad un rifiuto assoluto di compiere il proprio dovere.

Io ammetterei volentieri i giorni 20 invece dei 10, perchè qui si tratta di pene gravi, si tratta in sostanza di modificare l'inamovibilità, modificazione che non dipende che dal magistrato di Cassazione cui appartiene di giudicare dei casi più gravi.

MASSA SALUZZO, relatore. Debbo dire a nome della maggioranza dell'ufficio che esso recede dal suo emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'ufficio centrale ritirato l'emendamento, pongo ai voti l'articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 14. La disposizione dell'articolo precedente si applica ai giudici inamovibili che, promossi o traslocati, lasciano trascorrere senza speciale permesso o legittima causa, un termine doppio di quello stabilito dalla legge, senza assumere l'esercizio delle loro funzioni. »

(È approvato.)

« Art. 15. Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque giudice inamovibile, il quale entro un anno si assenti più volte assentato illegittimamente dalla sua residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni 40. »

Anche su questo articolo 14 ebbe luogo un emendamento di maggior portata, toccante la sostanza della legge. Chieggo all'ufficio centrale se intende persistere nel medesimo.

GALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io credo che l'ufficio opinerà che si debbano intendere 40 giorni continui dalla sua residenza. La assenza di 40 giorni deve considerarsi non solamente dalle udienze, ma bensì dalla sua residenza, perchè il giudice non deve soltanto intervenire alle udienze, ma è altresì obbligato dimorare dove siede il tribunale, essendovi cose moltissime cui si deve provvedere, ed in cui il servizio potrebbe essere incagliato ove i giudici non fossero presenti.

Quando si parla di assenze, intendendosi assenza dalla sede, mi pare che giorni quaranta non siano eccessivi.

MASSA SALUZZO, relatore. Nell'articolo 14 c'erano 40 giorni di assenza. Facendo il computo di queste assenze entro l'anno, esso sottopone a provvedimenti specificati colui il quale, durante l'anno, avesse fatto queste assenze illegittimamente, cioè la somma delle sue assenze fosse di 40 giorni.

Si domandava se in queste assenze si fossero computati quei giorni nei quali uno non è realmente, precisamente obbligato di rimanere nel luogo della residenza, e se potesse

assentarsi ne' giorni festivi o in quegli altri giorni in cui non vi sono udienze, e per cui in nessuna maniera potesse essere compromesso il servizio della giustizia. Gli è per queste ragioni che l'ufficio centrale si era fatto a sostituire questa disposizione di dieci udienze a vece di 40 giorni; poichè il pregiudizio dell'amministrazione della giustizia derivava, non dall'assenza materiale ne' giorni in cui il giudice non ha ufficio da compiere, ma dall'assenza ne' giorni delle udienze, e si è creduto che chi durante un anno mancava a dieci udienze illegittimamente, quantunque munito e sottoposto ad altre misure disciplinari, potesse essere sottoposto a gravi provvedimenti.

Si eliminarono adunque i 40 giorni, perchè si è creduto che potesse taluno allontanarsi senza licenza per il numero di 40 giorni durante l'anno, senza che questa lontananza avesse prodotto alcun sconcerto nell'amministrazione della giustizia, alcun pregiudizio al servizio.

Se era meno da rimproverarsi colui il quale mancava quaranta giorni, ne' quali era obbligato di stare nel luogo di residenza, più riprovevole si ravvisò colui il quale avesse mancato a tre, a quattro o più udienze, o tutto al più a dieci udienze; ed ecco il motivo per cui l'ufficio centrale si era indotto a fare questa proposta di emendamento.

Nel mio particolar modo però di vedere, debbo confessare che, allorquando si tratta di quaranta giorni, io sempre ho creduto che dovessero intendersi i quaranta giorni mancati illegittimamente, quando il dovere obbligava il giudice a stare nel suo ufficio, a stare nella sua residenza.

Allorchè adunque un giudice che si trova, per esempio, nella capitale ne' giorni festivi in cui non richiede l'andamento del servizio della giustizia, e che la legge non l'obbliga di soffermarsi nella capitale, si reca alla villeggiatura di Moncalieri, o d'Asti od altrove, donde può essere richiamato facilmente; se si deve temere che possa richiamarsi in caso di urgenza, questo caso non può, a mio avviso, comprendersi ne' quaranta giorni di illegittima assenza, perchè l'assenza illegittima io ho sempre creduto dovesse reputarsi quella che si fa contro la legge, contro il dovere imposto, contro l'obbligo di residenza, contro quello delle pubbliche funzioni, contro l'obbligo in sostanza imposto dalla legge, e non semplicemente per quella materiale presenza nella sede del tribunale, la qual presenza sia nella residenza, sia altrove, nulla giova al migliore andamento della giustizia.

E qui debbo anch'io nuovamente ripetere che nel mio particolare non sarei alieno dall'arrendermi al progetto ministeriale.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Prego il Senato di ritenere che si tratta di assenza dalla residenza, senza permesso, illegittima.

Così io non crederei potersi computare per assenza vera la gita in campagna che si facesse dal mattino alla sera; ma si invece quella che durasse due o tre giorni, senza il consentimento del presidente del tribunale, il quale darebbe di certo al giudice la facoltà di assentarsi, qualora gli affari dell'amministrazione della giustizia lo permettessero. Quindi io credo che in questo senso la legge vuol essere intesa, cioè quando trattasi di una vera assenza.

SCLOPIS. Io debbo render conto al Senato delle ragioni per cui fu ammesso nella Commissione di proporre quegli emendamenti.

La Commissione ha creduto ingenuamente che una legge di disciplina dovesse essere chiara e precisa; ha creduto che non si potesse supplire colla comune intelligenza dell'uno o dell'altro tra i membri di un tribunale, comune intelligenza

la quale facilmente può, o per una specie di connivenza d'interessi estendersi di troppo, o secondo l'idea del dovere talvolta restringersi di troppo, e quindi un troppo rigoroso sindacato si esercitasse sui membri della magistratura. La Commissione, scorrendo le antiche norme secondo le quali si dirigeva la disciplina interna della magistratura in Piemonte, ha dovuto considerare ciò che si era stabilito dalle antiche costituzioni. Nelle antiche costituzioni non si stabiliva questo divieto ai giudici di potersi assentare, poichè anzi si lasciava, quando ciò non compromettesse il servizio, libera la facoltà dell'andare e dello stare; tanto è vero che nei giudici mandamentali era permesso avere più giudicature, locchè portava sicuramente un'assenza o dall'una o dall'altra.

Quanto poi ai giudici superiori vi era il paragrafo 2 del capo 7, titolo 5, libro 2, in cui si stabiliva:

« Nei giorni che il Senato sederà, non sarà lecito ad alcuno dei presidenti o senatori d'astenersi dall'intervenirvi, e se qualche legittimo impedimento gli distraesse dall'assistervi dovranno parteciparlo al primo presidente. »

Questo mi pare si chiama parlar chiaro, parlar preciso, e non ricorrere a dubbietà risolvibili dall'interpretazione di privati, o di pubblici funzionari.

La Commissione ha creduto che, trattandosi adesso di consegnare il deposito della disciplina al corpo della magistratura giudiziaria, facesse la spesa di parlare chiaramente, di parlare in termini convenienti e precisi, e se ha fallito nell'intento, ne è giudice il Senato.

Frattanto si pensi che all'avvenire non ci sarà più nel potere esecutivo il mezzo di ricondurre al dovere quei pochi (che mi consola il dirlo, per la cognizione che ho della magistratura, sono certo che saranno pochi) che non si tenessero astretti dalla voce del dovere, ma dovessero essere richiamati dalla voce dell'autorità.

Quello che si faceva in termini chiari nei tempi antichi, io non credo che si debba fare in termini ambigui al tempo presente.

CALVAGNO, reggente il dicastero di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io voglio ancora osservare che se le assenze sono veramente innocenti, la Corte di cassazione pronunzierà non essere luogo. Ma anche il timore della punizione contribuirà a rendere più diligente colui il quale senza questo pericolo si prenderebbe maggior libertà. Quindi non vedo inconveniente a che l'articolo sia mantenuto qual era, sembrandomi per sé chiaro abbastanza. A fronte di ciò la denuncia non produce assolutamente l'effetto, nè della sospensione nè della revocazione, seppure l'assenza sia veramente constatata e possa lasciare luogo ad una giusta punizione.

PRESIDENTE L'ufficio persiste?

ALPIERI. In quanto a me, che pur sono uno dei membri del medesimo, desidero di essere edificato come io fui dalle ragioni discusse nell'ufficio stesso, e perciò bramerei che sopra di questo si pronunciasse il Senato, perchè mi pare abbastanza grave la cosa, cioè di sapere se si tratta di quaranta giorni o di quaranta udienze.

Alcune voci. Quaranta giorni.

ALPIERI. Mi scusino, ma secondo il modo di spiegarsi dell'onorevole relatore, sarebbero quaranta udienze; questo mi pare meriti di essere deciso e chiarito.

Secondo le parole del signor ministro e del nostro relatore parrebbe che per giorni si dovesse intendere udienze, avendo essi detto dei giorni in cui era pel giudice obbligo di intervenire al proprio ufficio.

Sarà forse troppo lata l'interpretazione di giorni per udienze, ma potrebbe essere troppo ristretta quella di dieci udienze; ed è perciò che desidererei, ripeto, di essere edificato a questo proposito.

CRISTIANI. Crederci si debba mantenere il progetto ministeriale, perchè mi pare che non dia luogo a nessun dubbio; oltre a ciò desso sembrami sia anche più giusto, perchè stabilisce in modo preciso che l'assenza si determinerà di giorni. Da ciò avverrà che nessun giudice, come io l'ho sempre considerato, che ne avesse il dovere, non si potrà assentare dalla sua residenza, senza il permesso del primo presidente del tribunale. Non considero però io come assenza quella di andare nelle vicinanze del paese, nei giorni festivi; credo però bene che un giudice non solamente debba trovarsi alla sua residenza nei giorni di udienza, ma che anche negli altri non debba abbandonarla, essendo suo debito dare buon esempio col lavoro, studiando le sentenze.

Io posso dire che il magistrato di Casale, quando accaddero di queste assenze, il primo presidente non ha mai trascurato di far sentire ed ammonire i giudici che le avessero commesse.

Ritengo adunque che il progetto ministeriale che parla di assenza per giorni, sia più chiaro di quello dell'ufficio centrale il quale non comprenderebbe che i giorni di udienza.

Un momento fa dissi che il sistema dell'ufficio era meno giusto; mi spiego. Nella giurisdizione del magistrato di Casale vi sono tribunali i quali seggono quattro o cinque giorni, e perfino sei la settimana; dunque hanno cinque o sei udienze la settimana; al contrario ve ne sono altri che non seggono che uno o due giorni al più alla settimana per mancanza d'affari. Si capisce naturalmente che i tribunali di Varallo, di Domodossola non avrebbero mezzo di riempire tante udienze quanto quelli di Casale, Novara e Alessandria.

Se si adottasse il sistema proposto dall'ufficio centrale, ne avverrebbe che nei tribunali più carichi d'affari, il giudice sarebbe pregiudicato, mentre nei tribunali che lo sono meno, il giudice potrebbe passare due o tre mesi fuori della sua sede senza incorrere nelle pene comminate da quest'articolo.

Per tutte queste ragioni adunque persisto nel credere che si debba adottare il sistema del progetto primitivo anzi che quello dell'ufficio centrale.

BICCARDI. Domando la parola unicamente per dare qualche schiarimento intorno al dubbio testè esposto.

È veramente che, a termini delle regie costituzioni, come veniva opportunamente osservando il senatore Sclopis, quanto ai senatori non si puniva che il difetto d'intervento alle

udienze. Quanto agli ufficiali di grado inferiore, e specialmente quanto ai giudici di mandamento, è vero egualmente che più mandamenti d'allora venivano affidati ad un giudice solo; però questa larghezza di ordinamenti venne posteriormente temperata con altri.

Massima generale del Governo era che gli ufficiali giudiziari risiedessero nel luogo dove avevano ad esercitare il proprio ufficio; vi erano però alcune eccezioni. In certi casi si permetteva, a cagion d'esempio, ad un giudice di mandamento il risiedere altrove che nella sede del mandamento proprio, ma ciò con provvedimenti del tutto speciali, ed in via d'eccezione, per cui necessariamente veniva confermata la regola generale.

Il testo dell'articolo parla veramente di residenza, ed io credo che il suo senso si riferisca all'ordine di cose attualmente in vigore in cui, come dissi, la residenza locale è per massima generale richiesta per tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario.

L'ufficio centrale adottò un altro sistema; tralasciò di considerare l'assenza dal luogo di residenza, e si attenne in vece a contare i giorni di assenza dalle udienze; condotto da questo sistema ha l'ufficio dovuto necessariamente ridurre il numero di queste assenze, e stabilire una pena anche per un numero minore quando si riferiscano all'intervento alle udienze del tribunale.

Sono due sistemi diversi.

Io credo che il concetto dell'articolo proposto dal Ministero si riferisca veramente alle assenze dal luogo di residenza.

Il Senato sarà giudice tra il sistema del Governo ed il sistema dell'ufficio relativo alle assenze dalle udienze.

PRESIDENTE. Per porre il Senato in grado di profferire questo giudizio io sottoporro al suo voto l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

Essendo l'ora tarda, aggiornò a domani la continuazione di questa discussione. Debbo però rendere informato il Senato che il ministro dell'interio mi ha fatto conoscere che domani sarà promulgata la legge sui cumuli; tant'è che noi potremo, dopo votata la legge di cui ci occupiamo, intraprendere e continuare l'esame della legge sul progetto del bilancio per gli affari esteri già incominciato l'altro ieri, oppure esaminare il bilancio dell'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, e portarlo a compimento.

L'ora è per le due precise.

L'adunanza è levata alle ore 3 1/3.